

numero 1/2026

ISSN 3035-1839

DOI: 10.69099/RCBI-2026-1-05-P7H

costituzionalismo britannico e irlandese

Ambiente, clima e patrimonio culturale

**La tutela ambientale nello UK a dieci anni dalla
Brexit: divergenze e convergenze con il diritto
dell'UE nella disciplina di una questione globale**

Giovanni Poggeschi

Professore ordinario di Diritto pubblico comparato
Università di Trento

LA TUTELA AMBIENTALE NELLO UK A DIECI ANNI DALLA BREXIT: DIVERGENZE E CONVERGENZE CON IL DIRITTO DELL'UE NELLA DISCIPLINA DI UNA QUESTIONE GLOBALE

di GIOVANNI POGGESCHI*

ABSTRACT (ITA): Il terremoto istituzionale della Brexit, riguarda anche la dimensione della tutela ambientale. Il diritto ambientale era prima del 2016 nello UK in larga misura “importato” dalle norme UE, e l'uscita dall'Unione europea ha comportato la necessità, soprattutto con il “Withdrawal Act” e la categoria delle “retained laws”, di gestire una complessa transizione giuridica. Fondamentale è stata l'adozione dell'“Environment Act” del 2021, che riprende le basi della tutela ambientale in precedenza calcata sul diritto europeo. Se dal punto di vista del contenuto le modifiche dalla situazione pre-Brexit non sembrano rilevanti, così non è per la mancanza del doppio controllo Commissione e Corte di Giustizia della UE, che può significare una tutela ambientale più debole nella UK di oggi.

ABSTRACT (ENG): The big institutional change of Brexit also affects environmental protection. Prior to 2016, environmental law in the UK largely derived from EU law, and leaving the EU meant a complex legal transition, fulfilled by the “Withdrawal Act” of 2018 and the category of “retained laws”. The adoption of the 2021 Environment Act has been a fundamental event, reviving the foundations of environmental protection previously based on European law. While the changes from the pre-Brexit situation may not seem meaningful in terms of content, the lack of the dual scrutiny by the Commission and the Court of Justice of the EU is a factor, which could bring weaker environmental protection in the UK today.

PAROLE CHIAVE: *Brexit*; Leggi trattenute; Legge sull'ambiente del 2021.

KEYWORDS: Brexit, Retained laws, Environment Act 2021.

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. La tutela ambientale integrata fra Unione europea e Regno Unito. La tutela ambientale nella UE; lo “*European Withdrawal Act*” del 2018 e le “*retained laws*”; 3. Dubbi e prospettive per un nuovo corso di tutela ambientale nello UK post-Brexit. L'Environment Act del 2021. Lo sviluppo sostenibile; 4. La tutela ambientale e la devolution; 5. Gli ambiti del diritto ambientale secondo il diritto dello UK e l'incidenza del diritto europeo su di essi, con particolare riguardo alla giurisprudenza della Corte di giustizia: a) Il diritto dell'aria fra UK ed EU; b) Il diritto dell'acqua; c) La valutazione ambientale fra diritto dell'UE e dello UK; 6. Conclusioni. Ne valeva la pena? Un dubbio amletico o una situazione gattopardesca?

1. Introduzione.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, la cosiddetta Brexit, decretata dal referendum del 23 giugno 2016 e sancita dallo “*European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020*”, è stato un avvenimento di portata epocale, sia politicamente che giuridicamente, per il Regno Unito e per la UE, le cui conseguenze, in particolare quelle economiche, sono ancora da valutare. Come giustamente sottolinea Francesca Rosa nel suo prezioso saggio, “nel Regno Unito le ricadute costituzionali del recesso si sono prevalentemente manifestate sul fronte dell'organizzazione e della separazione del potere”¹, e l'instabilità politica che ancor oggi caratterizza lo UK post-Brexit non è estranea alla storica decisione voluta dai cittadini britannici nel 2016². Questo saggio analizza le implicazioni della Brexit sulla regolamentazione

* Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Università di Trento.

¹ F. ROSA, *Il costituzionalismo britannico e l'Europa. Dalla fine della Seconda guerra mondiale alla Brexit*, Roma, Carocci, 2023, p. 162. Sulla Brexit v. anche F. FABBRINI, *La Brexit. Tra diritto e politica*, Bologna, Il Mulino, 2021.

² Scrivo questo nel luglio 2026, subito dopo le dimissioni da Primo ministro di Keir Starmer, e la successiva nomina da parte di Re Carlo III di Andy Burnham.

ambientale del Regno Unito. Il diritto ambientale si caratterizza per la sua trasversalità, nel senso che interessa (praticamente) tutti gli ambiti giuridici, ed anche tutti i livelli territoriali, dal diritto internazionale al diritto locale, passando ovviamente per le regolamentazioni nazionali e delle organizzazioni regionali sovranazionali, delle quali la UE è quella che si è dimostrata più attiva nella disciplina dell'ambiente, e delle materie ad esso connesse³.

Alla data del referendum del 2016, la maggior parte della legislazione dello UK in materia ambientale era di derivazione europea⁴. La cosa non deve stupire, dato che questo vale per tutti i paesi membri della UE, a dimostrazione dell'intreccio fra diritti nazionali e diritto europeo, che in molti casi equivale ad una trasposizione di esso nelle legislazioni domestiche.

Sulla vicinanza fra diritto ambientale della UE e dello UK (che in gran parte esiste tuttora) incide anche la sostanziale identità di problemi, che le democrazie tendono a risolvere in modi analoghi: e se vi è un ambito comune in tutto il mondo, quello ambientale è il più evidente. Anche l'esistenza della *Common Law*, che vige nello UK ed in Eire, e che tanta differenza implica in tanti ambiti giuridici con i paesi di *Civil Law*, per la *Climate Litigation* non mostra tale evidente diversità di approccio. A causa della Brexit, però, lo UK ha dovuto formalmente adottare un nuovo quadro normativo, slegato da quello unionale, benché in gran parte ispirato agli stessi principi internazionali di tutela ambientale. La base giuridica in materia ambientale oggi nello UK è l'*Environment Act* del 2021.

Il presente articolo esplora la storia della tutela ambientale nello UK, soprattutto relativamente agli ultimi decenni, con particolare attenzione su quanto la Brexit sta incidendo o meno; ci si chiede dunque se la tutela ambientale sia aumentata con l'uscita dall'Unione europea, e, se sì, in quali ambiti soprattutto. Anche il ruolo in materia ambientale delle entità devolute, vale a dire Scozia, Galles ed Irlanda del Nord, è parte dell'analisi di quest'articolo, che è dedicato ad un ordinamento eccezionalmente importante nel quadro politico mondiale, alla luce di quell'avvenimento di storica rilevanza politica e giuridica che è stata, e continua ad essere nei suoi effetti e nelle reazioni ad essa, la Brexit.

2. La tutela ambientale integrata fra Unione europea e Regno Unito. La tutela ambientale nella UE; lo “*European Withdrawal Act*” del 2018 e le “*retained laws*”.

Anche nel Regno Unito si ebbe la “rivoluzione ecologica” che la maggior parte dei paesi occidentali conobbero negli anni Sessanta, ma già il *Town and Country Planning Act 1947* che era stato adottato dal governo laburista di Clement Attlee con la finalità di ricostruire e riorganizzare un paese sconvolto dalla guerra seppur vincitore, può essere considerato uno strumento pionieristico di tutela ambientale. La legge aveva due aspetti procedurali: da un lato, le autorità locali erano tenute a provvedere ai loro piani locali, che dovevano comprendere dettagliate politiche sull'uso della terra, e proposte per lo sviluppo, dall'altro i privati dovevano richiedere alle autorità locali i permessi perché i loro progetti fossero in conformità dei piani.

³ Fra l'ampia bibliografia v. S. KINGSTON – V. HEYVAERT – A. ČAVOŠKI (editors), *European Environmental Law*, Cambridge University Press, 2017.

⁴ V. HEYVAERT – A. ČAVOŠKI, *Environmental Law Post-Brexit*, in M. DOUGAN (ed.), *The UK after Brexit. Legal and Policy Challenges*, Cambridge, UK, Intersentia, 2017, pp. 115 – 132.

Il sistema era molto centralizzato, e questa caratteristica è ancor oggi presente⁵.

La tutela ambientale non era originariamente prevista dai Trattati istitutivi della Comunità europea, ma, con la presa di coscienza della necessità di affrontare un problema che era divenuto pressante, con l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo nel 1987, furono stabiliti per la prima volta i poteri del trattato che autorizzano esplicitamente l'azione ambientale a livello dell'UE e la portata di questi poteri (ora incorporati nel titolo XX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Se i regolamenti UE sono direttamente applicabili, le direttive richiedevano allo UK di essere implementate nell'ordinamento interno con il loro spirito e la relativa formulazione⁶, di solito coincidente con l'*effet utile*, come ricorda la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)⁷. Questo significa che i diritti creati dalle direttive e che possono essere invocati dalle persone giuridiche e fisiche possono essere infusi nella legislazione britannica che li implementa (legislazione primaria come le leggi del Parlamento, o secondaria, come gli *Statutory Instruments*), anche se la rilevanza giuridica della direttiva sottostante rimane intatta⁸.

Il tema ambientale non è stato oggetto della campagna referendaria sulla *Brexit*⁹, ma il suo esito ha modificato il quadro normativo in maniera evidente. L'UE ha introdotto un corpus legislativo significativo in materia di ambiente e cambiamenti climatici. Il solo acquis ambientale comprende oltre 200 "atti giuridici principali", ma la cifra sale a oltre 1.100 provvedimenti legislativi di competenza del Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali, vale a dire indirettamente o meno relativi all'ambiente (*House of Lords European Union Committee*, 2017).

L'Unione europea rivestiva anche un ruolo fondamentale riguardo al rispetto da parte dello UK degli obblighi di diritto internazionale, che non potranno più essere monitorati ed assicurati dalle istituzioni dell'UE, ma dovranno essere assicurate unicamente dal diritto britannico, con la conseguenza della necessità di nuove leggi ad hoc, anche su temi molto pratici come quello dei prodotti chimici da vietare o permettere, per citare un ambito che ha anche un indubbio impatto commerciale. La *Great Repeal Bill* del 2016 è il primo passo verso lo sganciamento della normativa britannica da quella della UE, particolarmente problematica, come si è visto, per la tutela ambientale, come faceva notare il professor Richard Macrory: "Occorre inoltre menzionare le decisioni che sono giuridicamente vincolanti per i destinatari. Le decisioni sono spesso rivolte agli Stati membri, sebbene spesso si limitino a questioni amministrative dettagliate quali l'istituzione di comitati, l'adesione dell'UE a trattati internazionali, norme tecniche relative all'etichettatura ecologica, ecc. ... Dopo la Brexit, le decisioni esistenti non avrebbero alcun effetto giuridicamente vincolante, a meno che non vi sia una disposizione specifica nel *Great Repeal Bill* (od in altre norme, come poi, più o meno, accadrà)"¹⁰. Le difficoltà, si legge sempre nel rapporto del Comitato sull'Unione europea della House of Lords, sono sia di

⁵ B. CHRISTMAN, *A brief history of environmental law in the UK*, in *Environmental Scientist*, n. 22(4), 2013.

⁶ E. REEVES and M. SHERIDAN, *UK Environmental Law and Policy Post-Brexit*, in A. STANIĆ and S. GOLDBERG (edited by), *Brexit and Energy Law. Implications and Opportunities*, London and New York, Routledge, 2023, p. 130.

⁷ Caso C-508/03 *Commissione v. Regno Unito*, specialmente parrr. 40-47.

⁸ E. REEVES and M. SHERIDAN, *UK Environmental Law and Policy Post-Brexit*, cit., p. 130.

⁹ House of Lords European Union Committee, *Brexit: environment and climate change*, HL, 2016.

¹⁰ *Ibidem*, par. 42.

ordine tecnico-giuridico che di tipo politico¹¹.

Lo *European Withdrawal Act* del 2018 introduce la categoria di “*retained laws*”, per poter gestire al meglio la transizione verso l’era post-Brexit. Il problema è che per quello che riguarda l’ambiente la UE ha disegnato un sistema molto più complesso di quello fatto salvo con le “*retained laws*” (leggi trattenute), per cui è necessario molto tempo per ricreare un sistema giuridico puramente e formalmente solo britannico. Questa norma ha sancito il superamento della diretta applicabilità dei principi del diritto interno unionale alla legislazione domestica inclusi i diritti fondamentali derivanti dalla carta contenuta nel Trattato di Lisbona. Il problema è che la legislazione europea ha inciso sulla protezione ambientale nello UK molto più di quanto fatto attraverso le disposizioni di legge “trattenute” con lo *European Withdrawal Act* del 2018¹². È importante notare che “*retained EU law*” non è la stessa cosa di “*EU law*” nello UK; è legge domestica dello UK con uno status particolare, anche se generalmente simile per gli effetti legali interni alla “*EU law*” nel Regno Unito pre-Brexit¹³. Secondo la legge del 2018, la “*Retained EU Law*” è la legislazione domestica che deriva dall’UE, la legge direttamente emanata dall’UE, ed altri diritti ed obblighi derivanti dallo *European Communities Act 1972*¹⁴.

La stessa legge del 2018, all’art. 8, prevede che la legislazione secondaria dello UK possa risolvere le carenze (“*deficiencies*”) insite nelle leggi mantenute, ad esempio trattenute relativamente all’obbligo di presentare rapporti alla Commissione da parte delle autorità britanniche, oppure a proposito di riferimenti ad istituzioni europee che non hanno corrispondenza nell’ordinamento dello UK¹⁵. Già da quanto riportato finora ci si rende conto della complessità tecnico-giuridica dello sfilarsi da un sistema ricco ed articolato come quello dell’Unione europea, e questa difficoltà è particolarmente evidente per la tutela ambientale, che riguarda un ambito di comune interesse, data la sua natura globale, ma che al tempo stesso è oggetto di regolamentazioni a tutti i livelli territoriali.

Un passo ulteriore verso la totale autonomia (ma non estraneità) del diritto UK dal diritto UE è stato dato dal *Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023*, che ha riformato le leggi derivate dall’UE, ribattezzandole “diritto assimilato”, revocandone alcune e conferendo ai ministri il potere di modificarne o riformularne altre, con l’obiettivo di discostarsi dal diritto dell’UE mantenendone la continuità. Una modifica fondamentale è la cessazione della *supremacy clause*, conseguenza ovvia della Brexit ma non semplice da mettere in pratica, se non con la tecnica, utilizzata in entrambe le leggi citate, del “fare salve” le regole europee con-

¹¹ *Ibidem*, parr. 44-46. Come sottolinea il professor Robert G. Lee (par. 45), “Come potremo continuare a partecipare alla regolamentazione dell’UE in materia di sostanze chimiche quando non saremo più membri dell’Unione Europea? Presumibilmente, vorremo che le sostanze chimiche già autorizzate continuino ad avere accesso al mercato del Regno Unito. Presumibilmente, vorremo che le sostanze chimiche soggette a restrizioni a livello UE siano soggette a restrizioni anche a livello britannico. Non si tratta di questioni semplici, né di questioni tecniche. Sono questioni profondamente politiche che riguardano chi ci governerà e su quali basi... tutta questa legislazione è integrata nelle strutture dell’UE e districarla sarà molto complicato”.

¹² C. ABBOT and M. LEE, *Environmental Groups and Legal Expertise*, Chicago, UCL, 2021, p. 51.

¹³ E. REEVES and M. SHERIDAN, *UK Environmental Law and Policy Post-Brexit*, cit., p. 134.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*, p. 135, dove si specifica che 800-1000 strumenti normativi avrebbero dovuto affrontare questo problema.

divise da Westminster, dai parlamenti devoluti e dai rispettivi esecutivi, “britannizzandole”. La legge in esame non comporta però la “*EU-derived primary legislation*”, per cui la legislazione parlamentare adottata al fine di recepire principi e norme europee nell’ordinamento britannico dovrà semmai essere oggetto di specifica abrogazione da parte di successivi *acts of Parliament*¹⁶.

Il Regno Unito, dal 1° gennaio 2021, è anche uscito dal “Mercato Unico”, e ciò sancì un altro importante tassello della fine del periodo di transizione, con la conseguente eliminazione della libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, e l’introduzione di controlli doganali e barriere burocratiche per gli scambi con l’UE. Non sarebbe impossibile aderire al “Mercato Unico”, senza essere membro dell’UE, come testimoniano Islanda, Lichtenstein e Norvegia, che ne fanno parte. La scelta, più coerente con la Brexit, e più realista relativamente ad entrambe le posizioni¹⁷, è stata quella di cancellare anche questo surrogato (perlomeno in molti ambiti, e quello ambientale avrebbe fatto parte di esso) della piena partecipazione all’Unione europea. L’uscita dal Mercato Unico fu preceduta dalla firma dell’«*Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito: protezione degli interessi europei, garanzie di concorrenza leale e prosecuzione della cooperazione negli ambiti di interesse comune*» che costituisce il quadro di riferimento necessario alla gestione di interessi comuni irrinunciabili fra UE e UK, ad esempio in materia di trasporti, energia e sicurezza sociale e permette altresì al Regno Unito, a condizione di un contributo finanziario dal bilancio dell’UE, di continuare a far parte di diversi programmi-faro dell’Unione europea nel periodo 2021-2027: tra questi è *Orizzonte Europa*. La firma del suddetto Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, noto come *Trade and Cooperation Agreement* (TCA) e concluso fra lo UK e la UE il 30 aprile 2021, supplisce in parte alla mancata partecipazione britannica al Mercato Unico (v. *infra*, par. 3).

3. Dubbi e prospettive per un nuovo corso di tutela ambientale nello UK post-Brexit. L’Environment Act del 2021. Lo sviluppo sostenibile

La preoccupazione principale espressa durante la discussione della prima legge post-Brexit in materia di governance e principi riguardava la misura in cui essa rischiava di lasciare discrezionalità e potere nelle mani dell’esecutivo; una legge quadro che, pur potendo apportare grandi benefici alla prossima generazione di leggi ambientali, potrebbe anche fornire un quadro di riferimento per la deregolamentazione e la regressione ambientale. Con la Brexit viene infatti meno il potente sistema di *enforcement* garantito dalla Commissione, ed in ultima battuta dalla CJEU, che non accetta difficoltà pratiche, politiche o economiche nell’implementazione (a meno che non sia prevista dalla legislazione) quale giustificazione per il mancato rispetto delle norme della UE.

Il regime di applicazione della Commissione e della Corte è solo la parte più visibile degli sforzi dell’UE per migliorare l’attuazione giuridica. Il diritto dell’UE contribuisce in modo significativo anche alla responsabilità giuridica all’interno degli

¹⁶ F. NANIA, *La retained EU Law e la sua interpretazione: spunti di riflessione a partire da due decisioni della Corte di Appello d’Inghilterra e Galles*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1. 2023, pp. 1-10: https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2023/06/NOTE_NANIA_La-retained-EU-law.pdf

¹⁷ R. G. LEE, *Always Keep a Hold of Nurse: British Environmental Law and Exit from the European Union*, in *Journal of Environmental Law*, n. 29, 2017, p. 160-161.

Stati membri, basandosi sulla «vigilanza delle persone interessate a tutelare i propri diritti» come elemento centrale della supervisione dell'attuazione, e non sono estranei a questo ruolo i principi dell'effetto diretto e della supremazia del diritto dell'UE, i quali implicano che gran parte della legislazione ambientale dell'UE può essere invocata dai singoli (e dalle ONG) dinanzi ai tribunali nazionali, anche se un governo l'ha attuata in modo inadeguato o non l'ha attuata affatto; il diritto interno deve in ogni caso essere interpretato in modo coerente con il diritto dell'UE, ove possibile¹⁸. Oltre a questi principi generali dell'UE, alcune direttive ambientali contengono norme vincolanti in materia di accesso alla giustizia. La legge sull'ambiente del 2021 non affronta tali questioni. L'accesso alla giustizia rimane frammentato nella legislazione nazionale, ma senza le tutele offerte dal suo precedente status nel diritto dell'UE; resta da vedere come i tribunali svilupperanno i rimedi in assenza del diritto dell'UE. Inoltre, gli obblighi di pianificazione, rendicontazione e ripianificazione si ritrovano praticamente in ogni atto legislativo dell'UE in materia ambientale, e questo nesso viene ovviamente meno.

Il Regno Unito sta uscendo dalla UE, non dall'Europa. Il suo ambiente rimarrà indissolubilmente legato all'ambiente europeo. In molti ambiti, come la conservazione delle specie o la qualità dell'aria e dell'acqua, sarà fondamentale che il Regno Unito e l'UE continuino a cooperare per proteggere l'ambiente europeo condiviso, sia esso terrestre, marino o atmosferico. L'ambiente non ha confini, e la geografia è chiara. Il Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (DEFRA) si trova ad affrontare una sfida enorme con la realizzazione della Brexit nel Regno Unito. Insieme alle amministrazioni decentrate, è responsabile del rimpatrio e della sostituzione della politica agricola comune e della politica comune della pesca. Insieme al Dipartimento per gli affari, l'energia e la strategia industriale (BEIS), deve anche definire in che misura le politiche ambientali e sul cambiamento climatico possono essere preservate attraverso il *Withdrawal Act*. Inoltre, il DEFRA dovrà progettare strutture normative per garantire che le protezioni ambientali siano applicate con la stessa efficacia dopo la Brexit di come lo erano prima. Risolvere le tensioni inerenti a questi compiti contrastanti sarà fondamentale se il governo vuole mantenere il suo impegno di lasciare un ambiente migliore di quello che ha ereditato.

Nel 2021, cinque anni dopo il fatidico referendum sulla Brexit, è stato approvato l'*Environment Act* (EA) del 2021¹⁹. Si tratta di una legge onnicomprensiva, che, come tutte le norme ambientali fissa obiettivi, già dai primi articoli, e copre i tipici ambiti materiali di tutela ambientale, come i rifiuti, l'aria e l'acqua. In esso l'organismo di controllo è l'*Office for Environmental Protection* (OEP). Il dubbio è se questo possa monitorare il rispetto delle norme ambientali allo stesso livello della Commissione europea. Il rischio che il controllo sia più condizionato dal potere esecutivo che in precedenza è reale.

L'OEP, ai sensi del paragrafo 17 dell'Allegato I dell'*Environment Act 2021*, dal titolo "*Indipendenza dell'OEP*", il Segretario di Stato deve, nell'esercizio di qualsiasi funzione relativa all'OEP, "*tenere conto della necessità di tutelarne l'indipendenza*". Questa sembra essere una dichiarazione più rilevante dal punto di vista politico che

¹⁸ House of Lords European Union Committee, *Brexit: environment and climate change*, section 53.

¹⁹ C. BADGER – R. MACRORY HON QC, *Environment Act 2021. Text, Guide and Analysis*, London, Bloomsbury, 2022.

giuridico, “ma costituisce una significativa dichiarazione di principio, raramente riscontrabile in altre leggi che istituiscono organismi pubblici non ministeriali”²⁰.

È stato sottolineato che l'OEP presenta delle caratteristiche peculiari rispetto ad altre autorità indipendenti, come quella per cui, ai sensi di quanto disposto dall'*Environment Act 2021*, il potere di delegazione allo staff è sensibilmente ridotto; in particolare, non possono essere delegate l'approvazione della strategia e della politica di attuazione, l'approvazione di una relazione sui progressi del Governo nel raggiungimento dei suoi piani e obiettivi a lungo termine, la rendicontazione sull'attuazione della legislazione ambientale e la consulenza ai Ministri²¹. Una importante novità è da sottolineare rispetto a quanto stabilito nel pre-Brexit, dunque “europeo”, *Climate Change Act 2008* (CCA): si tratta della pubblicazione di un rapporto annuale sui progressi compiuti riguardo agli obiettivi a lungo termine e sui bilanci quinquennali del carbonio, che mentre il CCA prevedeva dover essere compito del “Comitato sul cambiamento climatico”, con lo EA invece anche il Segretario di Stato può redigere un rapporto annuale sui progressi relativi al piano e sul raggiungimento degli obiettivi, e ciò comporta che i rapporti annuali dell'OEP saranno probabilmente un misto fra la valutazione indipendente di esso dei progressi compiuti e una critica indipendente dei rapporti stilati dal governo²².

Il governo non è tenuto a seguire il parere dell'OEP e neanche deve rispondere ad esso, e quindi l'OEP è chiamato a guadagnare la fiducia delle altre istituzioni, in primis il governo, attraverso la qualità dei suoi rapporti e sulla sua capacità di costruire una relazione critica ma costruttiva con i *policy-makers*²³. Il tono dei rapporti — si veda ad esempio quello destinato allo *House of Commons Levelling Up and Regeneration Bill Committee* — rivela una combinazione di spirito costruttivo (*‘We see there are potential benefits of an outcomes-based approach and scope for improvement in the current regime’*) con uno piuttosto di analisi critica delle proposte (*‘We have not seen an evidence base that presents the case for wholesale reform, for example, which deficiencies with EIA or SEA it is tackling, or how an outcomes approach would address these’*)²⁴. Uno dei rapporti più significativi del primo ciclo è stato quello rivolto al governo nel maggio 2022, *‘Taking Stock: protecting, improving and restoring the environment in England’*: esso è stato concepito per contribuire a gettare le basi per un nuovo piano ambientale credibile a lungo termine, che sarà elaborato dal governo nel 2023, in sostituzione del documento *‘A Greener Future’* del 2018, che, pur essendo molto ambizioso, aveva in gran parte natura programmatica²⁵. Il mandato fondamentale dell'OEP è dunque quello di monitorare l'implementazione del diritto ambientale nello UK, come prescritto dall'art. 29 dello EA. Nel far questo, esso gode di un'ampia discrezione, potendo scegliere come oggetto dell'analisi un'area specifica del diritto ambientale, come ad esempio l'inquinamento del suolo, oppure un ambito trasversale come quello che consiste nell'attività di segnalazione e monito-

²⁰ R. MACRORY, *Breaking the Mould. Britain's New Office for Environmental Protection*, in *Journal of Environmental Law*, n. 35, 2023, p. 37.

²¹ *Ibidem*, p. 37.

²² *Ibidem*, p. 38.

²³ *Ibidem*, p. 39.

²⁴ OEP, Written Evidence from the Office for Environmental Protection (OEP) to the Levelling Up and Regeneration Committee (August 31 2022) <https://www.theoep.org.uk/report/oep-written-evidence-levelling-and-regeneration-bill-committee>, accessed 11 October 2022.

²⁵ R. MACRORY, *Breaking the Mould. Britain's New Office for Environmental Protection*, cit., p. 39.

raggio dei doveri che derivano da diverse leggi. L'OEP ha comunque chiarito nel suo documento di strategia che intende interpretare l'implementazione del diritto ambientale in modo ampio, ben oltre l'applicazione concreta della legge²⁶.

Anche il cambiamento climatico, che è la summa della questione ambientale²⁷, è oggetto di una legislazione britannica simile a quella della UE. Più precisamente, anche se «una grande parte del diritto dello UK sul cambiamento climatico consiste od in una diretta esecuzione od implementazione delle norme UE su ambiti che vanno dal commercio delle emissioni, l'efficienza energetica, i gas fluorescenti, le specifiche del carburante per i trasporti, la cattura e lo stoccaggio del carbonio alla promozione dell'energia rinnovabile, Il testo principale dello UK sul cambiamento climatico è un prodotto interamente domestico: il già richiamato *Climate Change Act 2008 (CCA)*»²⁸.

Da quanto analizzato, data la complessità e la vastità della legislazione ambientale europea, la Brexit costituisce un serio banco di prova per vedere se la tutela ambientale nello UK continuerà ad essere effettiva. C'è chi sottolinea il rischio di una diminuzione del livello di tutela ambientale post-Brexit nello UK, ma vi è anche chi ritiene che la libertà dagli schemi normativi e regolamentari europei sia un'occasione per migliorare la tutela ambientale nello UK. Robert G. Lee, ad esempio, sostiene che «sembra esserci una tendenza a pensare al diritto ambientale della UE come ad un insieme ideale di leggi per la protezione ambientale, quando in realtà il diritto ambientale di essa è stato guidato almeno allo stesso modo da finalità sia economiche che ambientali»²⁹. Un esempio è dato dalla regolamentazione sui rifiuti, che distingue fra i materiali di scarto dai beni, poiché questi ultimi potrebbero attraversare liberamente i confini, mentre i primi, in base al principio di prossimità³⁰, sicuramente no³¹. Lo stesso Michael Gove, un po' inaspettatamente nominato *Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs*, ricordava di essere conscio che «all'interno dell'UE, la Commissione Europea e la Corte di Giustizia Europea hanno predisposto meccanismi di controllo e, comprensibilmente, alcuni si chiedono cosa potrebbe o dovrebbe sostituirli». Però vi sarebbe comunque «l'opportunità, al di fuori dell'UE, di progettare istituzioni potenzialmente più efficaci, più rigorose e più reattive, nuovi strumenti per responsabilizzare individui e organizzazioni in materia di impatto ambientale»³². Il tono riecheggia quello del rapporto della «UK Environmental Law Association» («UKELA»), che aveva stabilito una *Task Force* sulla Brexit, dove si dichiara che «La Brexit offre l'opportunità di ripensare in modo creativo a come possiamo gestire in modo più efficace la questione della responsabilità politica e giuridica in ambito

²⁶ OEP, *Our Strategy* (June 2022) p. 17 <https://www.theoep.org.uk/report/our-strategy-and-enforcement-policy>, accessed 11 October 2022: «The implementation of law goes beyond its introduction and compliance to the wider context and framework in which it is applied in practice. Resourcing, other laws and incentives, and the choices made in administering and enforcing the law can all work against outcomes being delivered effectively».

²⁷ G. POGGESCHI, *Diritto ambientale comparato*, Bari, Cacucci, 2027 (in corso di pubblicazione): «La summa della problematica ambientale, che mostra tutta l'urgenza e l'improcrastinabilità nell'affrontarne le conseguenze, è certamente esemplificata proprio dal cambiamento climatico, il tema che rappresenta nella sua drammaticità la crisi dell'ambiente».

²⁸ V. HEYVAERT – A. ČAVOŠKI, *Environmental Law Post-Brexit*, cit., p. 126.

²⁹ R. G. LEE, *Always Keep a Hold of Nurse: British Environmental Law and Exit from the European Union*, cit., p. 156.

³⁰ Case C-2/90 *Commission of the European Union v Kingdom of Belgium* [1993] CMLR 365.

³¹ R. G. LEE, *Always Keep a Hold of Nurse: British Environmental Law and Exit from the European Union*, cit., p. 157.

³² Tratto da R. MACRORY, *Breaking the Mould. Britain's New Office for Environmental Protection*, cit., p. 35.

ambientale... Sosteniamo l'aspirazione del Governo di essere il primo a lasciare l'ambiente in una situazione migliore per le generazioni future, ma se non affrontiamo le lacune istituzionali in materia di responsabilità politica e giuridica dopo la Brexit, c'è il rischio concreto che queste aspirazioni vengano indebolite»³³.

Lo sviluppo sostenibile³⁴, che sembrerebbe essere la formula magica che risolve il contrasto fra il principio della tutela dell'ambiente, e delle nuove generazioni, e le esigenze dell'economia, sembra però essere sacrificato sull'altare della « crescita sostenibile » secondo Robert G. Lee³⁵, come indica anche la «Strategia di Lisbona» («Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo 23 e 24 marzo 2000»), che al punto 5 dichiara che *«L'Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale »*. La preoccupazione della UE per una crescita sostenibile avrebbe negato qualsiasi limite alla crescita a causa della limitata capacità degli ecosistemi e della effettiva disponibilità delle risorse naturali³⁶. Che la crescita implichi il profitto è indubitabile, e la ricerca di questo (come dimostrano anche le vicende delle potenti imprese *High Tech*, che faticano ad accettare limiti alla loro bramosia di guadagni, anche a discapito di una limitazione, talora consigliabile, della libertà di espressione, declinata per meri scopi commerciali più che di dispiegamento delle libertà fondamentali³⁷) è difficilmente limitabile, anzi, sottolinea il grande Natalino Irti, nel suo ultimo intervento in vita nel supplemento domenicale del Sole 24 Ore, *«il profitto non trova in sé stesso alcun limite, alcuna forza frenante, ma obbedisce al destino di un indefinito prodursi ed accrescersi ... né vale obiettare che talune Costituzioni (e l'italiana nell'articolo 41) vietano attività economiche contrastanti con l'utilità sociale, o dannose per sicurezza, libertà, dignità dell'uomo, poiché esse comunque lasciano l'impresa nella sua propria identità di scopo, cioè di organismo destinato a conseguire profitto»³⁸*. Chiarito quello che chiarissimo non è, cioè il rapporto fra tutela ambientale ed economica nel diritto della UE (io sono un po' più possibilista dei citati autori britannici sul potenziale ecologista della UE, che dipende da vari fattori, soprattutto la volontà politica dei paesi membri che riflette quella della maggioranza degli elettori dei rispettivi paesi), ad ogni modo, come sottolineato nel punto 25 dello *House of Lords European Union Committee*, «Il rimpatrio (*repatriation*) delle politiche ambientali a seguito della Brexit presenta opportunità e rischi. Ma ciò che non deve essere sottovalutato è la portata e la complessità del compito di rimpatriare le politiche ambientali, e le sue profonde implicazioni per

³³ UKELA, *Brexit and Environmental Law: Enforcement and Political Accountability Issues*, UKELA July 2017, par. 37.

³⁴ L. CUOCOLO, *Diritto dello sviluppo sostenibile*, Bologna, Il Mulino, 2025.

³⁵ R. G. LEE, *Always Keep a Hold of Nurse: British Environmentl Law and Exit from the European Union*, cit., p. 158.

³⁶ T. JACKSON, *Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet*, London and New York, Routledge, 2012.

³⁷ Sulla problematica dei diritti della personalità nel diritto digitale v. R. CASO, *La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato*, seconda ed., Milano, Ledizioni, 2025, pag. 105 e ss.: disponibile in Open Access a <https://zenodo.org/records/15341282>. Sul diritto digitale in genere v. G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, VI ed., Bologna, Il Mulino, 2025.

³⁸ N. IRTI, *Linsostenibile enigma della sostenibilità*, in *Domenica. Il Sole 24 Ore*, 16 marzo 2025.

la governance nazionale e per il diritto interno»³⁹.

Fra i rischi vi sono quelli che implicherebbero situazioni che andrebbero a detrimento degli stessi interessi dello UK: ad esempio, emendare la regolamentazione europea dei prodotti, che disciplina ambiti quali il contenuto ammesso di sostanze pericolose in alcuni prodotti ed i limiti per le emissioni dei veicoli, non avrebbe solo la conseguenza della diminuzione del livello di tutela ambientale, ma sarebbero anche pregiudizievoli per il successo del commercio britannico⁴⁰.

Il timore di pregiudicare il libero commercio era già stato espresso nel più volte citato documento della *House of Lords*, secondo cui «qualunque sia la forma che assumerà il futuro accordo di libero scambio tra il Regno Unito e l'UE, esiste un forte interesse comune nel mantenere il commercio transfrontaliero. Un certo grado di allineamento tra il Regno Unito e l'UE in materia di norme ambientali continuerà quindi ad essere fondamentale per mantenere l'accesso reciproco ai mercati in molti settori»⁴¹. Certamente gli accordi fra paesi terzi ed Unione europea (come quelli con la Svizzera, la Norvegia, fino a quello faticosamente raggiunto in materia agricola fra UE e Mercosur) possono essere una strada percorribile, ed in parte già percorsa fra UE e UK, ma non hanno evidentemente la stessa valenza di regole uniformi nello stesso ambito geografico, come nel caso della UE.

Anche il tema dei dazi è sollevato: nel punto 110 del documento della *House of Lords* si afferma che «Qualsiasi restrizione o imposizione di dazi doganali sul commercio del Regno Unito con l'UE nel settore del riciclaggio e dei rifiuti potrebbe aumentare significativamente i costi della gestione dei rifiuti dopo la Brexit. Una volta che il governo britannico avrà chiarito i dettagli dell'accordo di libero scambio che sta cercando di concludere con l'UE, il governo, in consultazione con l'industria, dovrà valutare se il suo approccio alla gestione dei rifiuti è ancora fattibile e adeguato allo scopo»⁴².

Una risposta fondamentale ai dubbi sopra espressi, relativo a numerosi ambiti (potenzialmente tutti) è stata l'adozione dell' « Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione » (*Trade and Cooperation Agreement*, TCA), concluso fra lo UK e la UE il 30 aprile 2021, che ha la finalità di stabilire «le basi di ampie relazioni tra le parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti » (art. 1). Importante è il riferimento al «principio di non regressione», richiamato all'art. 391, per cui (secondo comma) «Ciascuna parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore, in una maniera che abbia ripercussioni sul commercio o sugli investimenti, i livelli di tutela ambientale o climatica al di sotto di quelli vigenti alla fine del periodo di transizione, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto ambientale o il livello di tutela climatica». Resta fermo (primo comma) che «Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli di tutela ambientale e climatica che reputa opportuni e di adottare o modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente capitolo».

³⁹ House of Lords European Union Committee, *Brexit: environment and climate change*, cit., section 2.

⁴⁰ V. HEYVAERT – A. ČAVOŠKI, *Environmental Law Post-Brexit*, cit., p. 125.

⁴¹ House of Lords European Union Committee, *Brexit: environment and climate change*, cit., section 109.

⁴² House of Lords European Union Committee, *Brexit: environment and climate change*, cit. section 110.

Ovvio è anche il richiamo ai principi di diritto internazionale ed ai conseguenti Accordi, come stabilisce l'art. 393: «1. *In considerazione del fatto che Unione e Regno Unito condividono la stessa biosfera per quanto riguarda l'inquinamento transfrontaliero, ciascuna parte s'impegna a rispettare i principi ambientali riconosciuti a livello internazionale ai quali si è vincolata, quali quelli della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992 («dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo») e degli accordi multilaterali in materia ambientale, tra cui la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (UNFCCC) e la convenzione sulla diversità biologica conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 («convenzione sulla diversità biologica»).* In particolare, si tratta del «a) principio dell'integrazione della tutela dell'ambiente nell'elaborazione delle politiche, anche attraverso valutazioni d'impatto; b) principio dell'azione preventiva per evitare danni ambientali; c) approccio precauzionale di cui all'articolo 356, paragrafo 2, d) principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; e: e) principio «chi inquina paga»». Lo UK e la EU affermano pure i loro rispettivi impegni per valutare gli impatti ambientali delle attività proposte, e di particolare interesse sono le disposizioni del TCA sul cambiamento climatico, il prezzo del carbone ed i prodotti chimici⁴³. Una voce pessimista sulla tutela ambientale britannica post-Brexit viene dalla nota ONG *ClientEarth*⁴⁴, che figura anche in alcuni casi della Corte di giustizia (v. infra, par. 5). Secondo questa, ed altri fonti, oggi, nel 2026, la tutela ambientale nello UK rischia di regredire, certamente a causa del cambiamento climatico e delle politiche mondiali poco efficaci se non deleterie, ma il non fare parte dell'Unione europea aggrava tale situazione.

4. La tutela ambientale e la devolution.

Il Regno Unito è un'entità da secoli plurinazionale, comprendente al suo interno Scozia, Galles ed Irlanda del Nord, la cui autonomia è costituzionalmente garantita sin dalle riforme epocali della fine del secolo scorso⁴⁵. Le tre entità devolute sono titolari di non poche competenze sulla tutela ambientale, dirette ed indirette, vale a dire sia per mezzo di leggi specificamente dedicate ad essa, sia con norme che, benché aventi un oggetto principale di altra natura, per la nota dimensione trasversale dell'ambiente, che è paradigma oltre che materia, incidono sulla tutela ambientale⁴⁶. Quelle sulla tutela ambientale fanno soprattutto parte delle competenze devolute nello UK, dunque, in materie quali la protezione della biodiversità, i permessi industriali, i rifiuti e la qualità dell'aria hanno normative di dettaglio differenziate, il che significa una non disprezzabile diversità, ma, allo stesso tempo, trattandosi di norme che implementano direttive, vi è una sostanziale armonizzazione delle politiche ambientali devolute⁴⁷.

La Scozia, che fra le autorità devolute è la più rilevante, sia per la sua taglia che

⁴³ E. REEVES and M. SHERIDAN, *UK Environmental Law and Policy Post-Brexit*, cit., p. 140.

⁴⁴ <https://www.clientearth.org/latest/news/reul-act-creates-uncertainty-for-uk-environmental-protections/>

⁴⁵ Scotland Act 1998, Government of Wales Act 1998, Northern Ireland Act 1998.

⁴⁶ Paradigma ambientale che «agisce come un principio organizzativo del pensiero retorico, analitico e protettivo, collegato all'interazione sistemica e agli approcci olistici»: R. L. LORENZETTI – P. LORENZETTI, *Diritto ambientale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 5.

⁴⁷ E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law. Text, Cases and Materials*, Oxford University Press, 2019, pp. 317 – 322.

per l'ambizione del suo autogoverno⁴⁸, ha adottato nel 2021 lo *UK Withdrawal from the European Union (Continuity) Act*, che giù dal nome rivela l'intenzione di continuare a dare rilevanza al diritto dell'Unione europea. Nel referendum sulla Brexit, in Scozia il 62% dei votanti indicò l'opzione del *Remain*, mentre nel Galles solo il 47,5% si dichiarò a favore di essa (ma nelle zone di maggiore diffusione della lingua cimrica la percentuale risultò molto più elevata), e nell'Irlanda del Nord il 55.7%, cifra molto significativa⁴⁹.

Confermano il desiderio di seguitare ad attenersi ai principi ed alle regole della UE sulla tutela ambientale l'*Environment Strategy for Scotland* del 2026 e negli *Scotland's Guiding Principles on the Environment*, resi pubblici nel 2023, ove si sottolinea esplicitamente la continuità della tutela ambientale in Scozia con quella della UE (art. 11). Molta attenzione nella legge del 2021 è dedicata all'ambiente, in riferimento al quale i principi guida "derivano dai principi equivalenti previsti dall'articolo 11 del Titolo II e dall'articolo 191, paragrafo 2, del Titolo XX del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", come recita il punto 2 dell'art. 13. Questi principi sono: «(a) il principio secondo cui la tutela dell'ambiente dovrebbe essere integrata nell'elaborazione delle politiche; (b) il principio di precauzione in relazione all'ambiente; (c) il principio secondo cui dovrebbero essere adottate misure preventive per evitare danni ambientali, (d) il principio secondo cui i danni ambientali dovrebbero essere corretti, in via prioritaria, alla fonte; (e) il principio "chi inquina paga"».

La volontà dichiarata di continuare ad ispirarsi al diritto europeo è significativa, e lo è anche la conseguente previsione del punto 3 dell'art. 13 secondo cui «di conseguenza, nel predisporre le linee guida ai sensi dell'articolo 17 relative all'interpretazione e all'applicazione dei principi, i Ministri scozzesi devono tenere conto dell'interpretazione di tali principi equivalenti da parte della Corte europea di volta in volta».

È chiaro che, con la mancanza dell'ombrello europeo, la divergenza fra diversi sub-sistemi devoluti rischia di aumentare, con le paventate conseguenze in precedenza spiegate; sembra che, per i motivi storico-politici di una maggiore vicinanza ai valori europei di Scozia e Galles (più dubbia appare la posizione dell'Irlanda del Nord, a causa della sua contiguità con l'Eire, che è a tutti gli effetti Unione europea), tale evenienza trovi conferma nelle decisioni politiche e giuridiche. Questa volontà è confermata dalla decisione di Scozia e Galles di non partecipare all'*Environment Act* britannico del 2021, e non certamente per la mancanza di ambizione, ma al contrario proprio per sottolineare la rilevanza della tutela ambientale nelle nazioni celtiche dello UK⁵⁰.

⁴⁸ Tranne che per l'ambito linguistico: infatti il Galles possiede un sistema di diritti linguistici di seconda specie (relativi cioè alla protezione della lingua autoctona, nel caso di specie il gallese o cimrico), molto più forte di quello della Scozia (e dell'Irlanda del Nord), che rispecchia la peculiare realtà socio-linguistica, per cui il cimrico è molto più diffuso in Galles di quello che è il gaelico in Scozia e, ancora di più, nell'Irlanda del Nord.

⁴⁹ Sull'analisi di questi dati v. C. MARTINELLI, *La Brexit e la Costituzione britannica. Come e perché il regno Unito è uscito dall'Unione Europea*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 83-87, dove si afferma (pag. 87) che "il risultato del referendum del 2016 consegna l'immagine di «una nazione spaccata, attraversata da divisioni che si riflettono nei partiti, in un gioco di specchi tra società e forze politiche in cui, forse paradossalmente, si riscontra un elevato grado di rappresentatività proprio perché testimoniano questi profondi cleavages». Cleavages che sono anche regionali, come dimostra il voto della Scozia, filo-europea.

⁵⁰ V. GRAVEY– A.J. JORDAN, *UK environmental policy and Brexit*, in *Journal of European Public Policy*, in *Journal of European Public Policy*, n. vol. 30, n. 11, 2023, p. 2359.

Il diritto ambientale europeo aveva prodotto un diritto del Regno Unito largamente armonizzato, e «*dati i diversi orientamenti politici e le diverse ambizioni delle amministrazioni devolute, potremmo dover imparare a convivere con un corpus frammentato di leggi ambientali del Regno Unito*», ed addirittura ci si chiede se «*ci potremmo trovare di fronte a un futuro in cui, ad esempio, nel Regno Unito saranno operativi sia modelli forti che deboli (ad esempio) del principio di precauzione, e questi saranno controllati all'interno di quadri istituzionali molto diversi?*»⁵¹. Se in materie di natura culturale ed educativa, ad esempio in materia di protezione della lingua minoritaria autoctona, la diversità di soluzioni appare quasi ovvia, date le diverse situazioni di partenza (nel caso di specie, una lingua gallese molto viva e diffusa nel Galles ed un gaelico molto minoritario in Scozia e quasi del tutto inesistente nell'Irlanda del Nord⁵²), per l'ambiente, materia transnazionale che necessiterebbe di una regolamentazione armonizzata a livello mondiale, ed ancor di più a livello europeo ed ancor di più britannico, una diversità troppo marcata non è consigliabile. Addirittura, ammonisce Robert G. Lee, «*considerata la maggioranza dei remain nel voto scozzese nel referendum sull'UE, non è una pretesa eccessiva suggerire che le difficoltà politiche inerenti al tentativo di determinare, per conto della Scozia, quali parti dell'acquis ambientale debbano essere mantenute o respinte potrebbero benissimo portare alla disintegrazione del Regno Unito*»⁵³. Un caso di divergenza fra soluzioni dello UK e della Scozia in materia di ambiente è esemplificato dal fatto che, anche se competenze ambientali sono devolute alla Scozia, l'esecutivo scozzese può decidere di non agire in un modo che sia incompatibile con gli obblighi internazionali. Dopo la Brexit, lo UK si è trovato pressato dalle lobby industriali e del commercio per accettare standard ambientali meno esigenti di quelli europei, al fine di poter concludere nuovi accordi di libero scambio. «*In questo modo, mentre gli accordi commerciali possono non impedire alla Scozia di adottare normative che stanno al passo con gli standard ambientali europei, questi possono creare una situazione per la quale la Scozia avrebbe uno svantaggio in termini di concorrenza se scegliesse standard più ambiziosi — ad esempio sui prodotti agricoli — di quelli del resto dello UK e dei nuovi partner commerciali*»⁵⁴. Ai fini pratici, mentre il parlamento scozzese può legiferare su questioni ambientali, l'esecutivo può mancare dell'autorità di condurre negoziati formali con partner internazionali con l'obiettivo di soddisfare gli interessi — ad esempio, quelli relativi alla pesca⁵⁵ —, dato che questo potere risiede unicamente nel governo dello UK⁵⁶.

In Galles nel 2016 era stato adottato l'*Environment (Wales) Act*, e recentemente l'*Environment (Principles, Governance and Biodiversity Targets) (Wales) Act 2026*⁵⁷,

⁵¹ R. G. LEE, *Always Keep a Hold of Nurse: British Environmental Law and Exit from the European Union*, cit., p. 164.

⁵² Il che però non significa che non possano essere politiche di tutela anche nei confronti di queste lingue, comunque importanti fattori di identità nazionale anche se non molto diffuse.

⁵³ R. G. LEE, *Always Keep a Hold of Nurse: British Environmental Law and Exit from the European Union*, cit., p. 163.

⁵⁴ A. SAVARESI, *Environmental Governance in Scotland after the UK's EU Exit: The State of Play*, in *The Edinburgh Law Review*, vol. 24, 2020, p. 292.

⁵⁵ Su questo importante ambito, e centrale per la Scozia, parzialmente risolto dallo v. J. ECHEBARRIA FERNÁNDEZ, T. MATIN JOHANSSON, J. A. SKINNER and M. LENNAN (edited by), *Fisheries and the Law in Europe. Regulation after Brexit*, London and New York, Routledge, 2022.

⁵⁶ Scotland Act 1998, Section 7 and Schedule 5.

⁵⁷ C. TRACEY, *Effects of Welsh Environment Act on planning*, in *RICS Land Journal*, 25 June 2026.

che recepisce i principi di diritto ambientale, che i poteri pubblici sono tenuti a far rispettare. La legge dimostra la volontà del Galles di rispettare lo standard più alto della tutela ambientale, di fatto dunque non allontanandosi dal livello esigente de diritto UE. L'organismo incaricato di assicurare l'osservanza della legge è l'"Office for Environmental Governance Wales" (OEGW), che deve «contribuire al raggiungimento di un elevato livello di protezione ambientale e al miglioramento dell'ambiente» e «garantire l'efficacia della legislazione ambientale e che essa venga rispettata, attuata e applicata» (art. 10).

L'Irlanda del Nord è in una situazione geografica tale (per tacere della sua controversa storia politica) da necessitare di una soluzione *ad hoc* diversa da quella di Scozia e Galles⁵⁸. In questo senso va il *Windsor Framework* fra lo UK e la UE, firmato il 27 febbraio 2023, che mantiene l'Irlanda del Nord allineata alla maggior parte del diritto ambientale dell'UE, garantendo continuità negli standard su acque, rifiuti, sostanze chimiche e biodiversità. Questo evita la creazione di un confine ambientale sull'isola e preserva la cooperazione transfrontaliera prevista nel 1988 dal *Good Friday Agreement*⁵⁹.

Sarà interessante seguire il seguito della tutela ambientale nelle tre entità devolute, spia della più generale evoluzione dell'autonomia, ed addirittura, nel caso della Scozia, della concreta possibilità di un *revival* del separatismo (frenato dal risultato del referendum del 2014⁶⁰)⁶¹, azionato anche da una storica fedeltà agli ideali ed alle norme europee.

5. Gli ambiti del diritto ambientale secondo il diritto dello UK e l'incidenza del diritto europeo su di essi, con particolare riguardo alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

5 a) Il diritto dell'aria fra UK ed EU.

È importante a questo punto analizzare gli ambiti più importanti del diritto ambientale nello UK, cogliendone la connessione con quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea, e dunque giudicando come la Brexit abbia inciso sulla loro gestione. Il diritto dell'aria è un ambito storico per la legislazione britannica, la cui regolamentazione sulla qualità dell'aria risale addirittura al tredicesimo secolo⁶²; lo UK può anche vantarsi di essere stato il primo ordinamento ad istituire una commissione per l'inquinamento dell'aria, l'"Alkali Inspectorate"⁶³.

A livello europeo rileva la direttiva 2008/50, comunemente nota come «direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», entrata in vigore l'11 giugno 2008, che ha sostituito cinque atti legislativi preesistenti relativi alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria ambiente, e costituisce il caposaldo

⁵⁸ T. LOCK – M. DOBBS – K. LYNCH SHALLY (editors), *The Windsor Framework – guarantees, gaps and governance*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, vol. 75, n. 3, 2024.

⁵⁹ Fra la copiosa letteratura, v. A. ALCOOCK – E. CRAIG – G. POGGESCHI, *Peace process arrangements in Northern Ireland*, Accademia europea di Bolzano, 2003.

⁶⁰ Fra la vasta letteratura, v. C. MARTINELLI, *La Scozia tra autonomia e secessione: riflessioni sul referendum indipendentista nel processo devolutivo*, in *Federalismi.it*, 7 settembre 2022.

⁶¹ A. TORRE, *Percorsi di storia costituzionale scozzese*, e G. POGGESCHI, *Il processo di devolution: una storia che parte da lontano*, entrambi in C. MARTINELLI (a cura di), *La Scozia nella costituzione britannica. Storia, idee, devolution in una prospettiva comparata*, Torino, Giappichelli, 2016, rispettivamente pp. 3-95 e 125-142.

⁶² E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law. Text, Cases and Materials*, cit., p. 566.

⁶³ V. HEYVAERT – A. ČAVOŠKI, *Environmental Law Post-Brexit*, cit., p. 130.

della normativa europea in tema di inquinamento atmosferico. Fra i cinque atti sostituiti dell'Unione vi è la direttiva 1999/30 che precisava i valori limite per la qualità dell'aria che dovevano essere rispettati a decorrere dal 1° gennaio 2005. La direttiva è valida sino al 12 dicembre 2026, data entro la quale gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2024/2881, del 23 ottobre, entrata ufficialmente in vigore il 10 dicembre 2024.

Secondo il considerando 17 della direttiva 2008/50 *«le misure [dell'Unione] necessarie per ridurre le emissioni alla fonte, in particolare quelle volte a migliorare l'efficacia della legislazione [dell'Unione europea] in materia di emissioni industriali, a limitare le emissioni di scarico dei motori dei veicoli pesanti, ... dovrebbero essere debitamente esaminate in via prioritaria da tutte le istituzioni interessate»; e a questo fine sarebbe opportuno (considerando n. 18) «predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità dell'aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori».*

Molto importante è la direttiva 2003/87/CE, modificata poi dalla direttiva 2018/410⁶⁴, che stabilisce il sistema di scambio delle emissioni ETS (*European Union Emissions Trading Scheme EU ETS*) dell'Unione europea⁶⁵. Quello della riduzione delle emissioni è una tecnica che si inserisce nella politica dell'Unione per affrontare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra (GES), un regime che stabilisce un “tetto” complessivo per le emissioni nazionali applicabile agli Stati membri⁶⁶, e che si basa sul principio del sistema di “limitazione e scambio”. Insieme alle direttive ETS altre norme disciplinano la riduzione delle emissioni, come la direttiva cosiddetta NEC (*National Emission Ceilings*)⁶⁷ del 2016, che modifica ed abroga direttive precedenti toccando aspetti tecnici, come il divieto di alcune sostanze, sempre più esteso a causa delle nuove evidenze scientifiche, e, recentemente, la direttiva IED (*Industrial Emissions Directive*) del 2024⁶⁸, che impone limiti severi e BAT (*Best Available Techniques*) ai grandi impianti industriali e zootecnici. Le citate direttive fanno parte di una più ampia strategia di politica ambientale, che interagisce anche con politiche non strettamente mirate alla tutela ambientale, che possono avere però un impatto con essa; è questo il caso degli aiuti di Stato, la cui normativa non può essere disattesa, traducendosi tale divieto in una decisione anche di diritto ambientale⁶⁹.

Quello delle emissioni è un ambito decisivo del diritto ambientale, che implica

⁶⁴ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, *“che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814”*.

⁶⁵ Abbastanza di recente l'ETS è al centro di polemiche in Italia, anche a causa del suo preteso ridimensionamento causato dall'applicazione del cosiddetto “Decreto bollette” del febbraio 2026.

⁶⁶ L. CALZOLARI, *Il contributo della Corte di Giustizia alla protezione e al miglioramento della qualità dell'aria*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 4, 2021, p. 825.

⁶⁷ Direttiva (UE) n. 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, *concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE*.

⁶⁸ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*.

⁶⁹ Lo stabilisce la CGUE nella sentenza *Commissione v. Paesi Bassi* del 2011, a proposito di uno schema per le emissioni, che soddisfaceva gli obblighi stabiliti dalla precedente direttiva sul controllo delle emissioni, ma non l'art. 107 TFUE sul divieto degli aiuti di Stato: E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law. Text, Cases and Materials*, cit., p. 583.

l'armonizzazione negativa, che traduce un aspetto di divieti ed obblighi molto prominente nel diritto ambientale⁷⁰: «I sistemi di scambio delle quote di emissione, quando funzionano bene, sono uno strumento efficace in termini di costi per ridurre le emissioni di carbonio, e l'EU ETS è una delle politiche di punta dell'UE per mitigare i cambiamenti climatici. Se il Regno Unito intende continuare a partecipare all'EU ETS, dovrebbe anche cercare di mantenere la propria influenza sulle sue regole di funzionamento, al fine di garantire che il sistema operi in modo efficace. Se, invece, il governo non continuerà a partecipare, dovrà valutare con urgenza mezzi alternativi per promuovere la riduzione delle emissioni, in modo che il Regno Unito possa continuare a adempiere ai propri obblighi nazionali e internazionali»⁷¹.

A questo proposito, la conformità o meno dello UK del nuovo «*Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) 2023/988*», entrato in vigore a fine 2024, che rafforza la tutela dei consumatori e la responsabilità degli operatori economici (produttori, importatori, distributori), anche per il commercio online, costituirà già un significativo banco di prova.

Vi è comunque un'ampia discrezionalità lasciata agli Stati membri nell'implementazione della legislazione europea sull'inquinamento atmosferico, che corrisponde ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, «che indicano alle istituzioni dell'UE di favorire, se possibile, un insieme di misure formulate in modo ampio piuttosto che prescrizioni più dettagliate»⁷². Discrezionalità non significa però carta bianca, e devono essere seguite le dettagliate prescrizioni sulla predisposizioni dei piani degli artt. 19 e 20 della nuova direttiva 2024/2881, che sostituisce, fondendone i contenuti, le precedenti le direttive 2004/107 e 2008/50.

Vi è una ricca giurisprudenza della Corte di giustizia sulla responsabilità degli Stati membri nel rispettare le direttive sulla qualità dell'aria: possono essere citati i casi *Janecek v. Freistaat Bayern* del 2008⁷³, e *Commissione europea c. Repubblica italiana* del 2012⁷⁴ nella quale la CGUE rigetta le difese del governo italiano, secondo il quale gli obiettivi della direttiva sarebbero troppo ambiziosi e difficili da realizzare, se non adottando misure dall'impatto economico e sociale talmente forte da violare i diritti e le libertà degli individui⁷⁵. Semplicemente, per la Corte dato oggettivo dell'inosservanza della norma è circostanza sufficiente per accertare un'infrazione del diritto dell'Unione, fattispecie quali l'elemento soggettivo (dolo o colpa) e le eventuali difficoltà incontrate dallo Stato membro sono irrilevanti, a meno che non siano causati dalla forza maggiore⁷⁶.

Il principio sarà ripreso in altri casi "italiani", come la sentenza *Commissione v. Italia*

⁷⁰ F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, Editoriale scientifica, 2010, p. 92.

⁷¹ House of Lords European Union Committee, *Brexit: environment and climate change*, cit., section 135.

⁷² S. KINGSTON – V. HEYVAERT – A. ČAVOŠKI, *European Environmental Law*, Cambridge University Press, 2017, p. 315.

⁷³ Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2008, Causa C-237/07.

⁷⁴ Causa C-68/11, 19 dicembre 2012, *Commissione c. Italia*, C-68/11.

⁷⁵ L. CALZOLARI, *Il contributo della Corte di Giustizia alla protezione e al miglioramento della qualità dell'aria*, cit., p. 842.

⁷⁶ Causa C-68/11, *Commissione v. Italia*, cit., parr. 60-64.

del 2020⁷⁷, ma è già nel caso *ClientEarth* del 2013⁷⁸ che essi furono ribaditi. Questa sentenza è rilevante in questa sede perché interessa il rapporto fra diritto britannico ed europeo in materia ambientale. In essa si dichiara che la direttiva 2008/50 impone agli Stati membri «un obbligo chiaro di predisporre un piano per la qualità dell'aria conforme a determinati requisiti»⁷⁹, i quali limitano la discrezionalità delle amministrazioni degli Stati membri nel senso per cui i piani devono almeno includere le informazioni richieste dagli allegati tecnici della direttiva⁸⁰, e soprattutto, in caso di superamento dei livelli di inquinamento consentito, i piani devono «prevedere misure adeguate affinché il periodo di non conformità sia il più breve possibile»⁸¹.

Non è dunque sufficiente la sola predisposizione di un piano per stabilire se uno Stato membro si sia conformato alla direttiva⁸². Significativo anche l'invito consistente nel dovere del piano «di contenere misure supplementari specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, in particolare i bambini»⁸³. La possibilità offerta agli Stati membri di derogare all'obbligo dell'art. 22 della direttiva del 2008 è richiamata nel considerando n. 32 della sentenza, secondo cui «tale disposizione consente infatti di prorogare il termine inizialmente stabilito da detta direttiva unicamente qualora persistano «problemi acuti» di conformità in talune zone e in taluni agglomerati determinati, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento», specificando poi il punto 33 successivo che, «pertanto, l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 deve essere interpretato nel senso che, per poter prorogare di cinque anni al massimo il termine stabilito da tale direttiva e rispettare i valori limite di biossido di azoto indicati nell'allegato XI di quest'ultima, esso impone ad uno Stato membro di farne domanda quando emerge in modo oggettivo, tenuto conto dei dati esistenti, e nonostante l'attuazione da parte di tale Stato di adeguate misure di abbattimento, che tali valori non potranno essere rispettati in una zona o in un agglomerato determinati entro il termine indicato». Il margine di manovra delle autorità nazionali è dunque piuttosto ridotto, come dimostra ampiamente la giurisprudenza della Corte di giustizia.

L'adeguatezza del piano può essere oggetto di scrutinio da parte dei giudici nazionali, a conferma del principio della “cascata” dal piano del diritto europeo al diritto degli Stati membri, che devono verificare il rispetto del primo a livello statale. Si tratta di un potere sempre più esercitato dai giudici nazionali, garanti dell'efficacia del diritto posto dalla UE, in virtù dei noti principi della diretta applicabilità e primazia di questo, ma che, a causa della natura complessa del diritto ambientale, e del carattere concorrente di molti settori su cui esso incide, solleva diverse e delicate questioni applicative⁸⁴. Questa «cascata» di tutela ambientale non

⁷⁷ Causa C-644/18, *Commissione v. Italia*.

⁷⁸ Causa C-404/13, 9 novembre 2014, *ClientEarth v. The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs*.

⁷⁹ Causa C-404/13, *ClientEarth*, cit., par. 53. *ClientEarth* aveva contestato la legittimità della decisione del governo dello UK di non richiedere una proroga per 16 zone o agglomerati per i quali i piani di qualità dell'aria prevedevano il rispetto dei valori limite ben oltre la scadenza del 2010, vale a dire, fra il 2015 ed il 2025.

⁸⁰ A. RYALL, *Enforcing EU Environmental Law against Member States: Air Pollution, National Courts and the Rule of Law*, in *European Journal of Risk Regulation*, vol. 6, issue 2, June 2015, pp. 305-308.

⁸¹ Case C-404/13, *ClientEarth*, cit., par. 41.

⁸² L. CALZOLARI, *Il contributo della Corte di Giustizia alla protezione e al miglioramento della qualità dell'aria*, cit., p. 834.

⁸³ Case C-404/13, *ClientEarth*, cit., par. 41.

⁸⁴ L. CALZOLARI, *Il contributo della Corte di Giustizia alla protezione e al miglioramento della qualità*

si verifica però più nello UK dopo la Brexit, e sentenze monito come *ClientEarth* non potranno più provenire da Lussemburgo, ma dovranno essere emanate da una Corte del Regno Unito: il rischio di una diminuzione della tutela ambientale nello UK successiva alla Brexit è reale, tutela assicurata in particolare dall'attività di censura della Commissione e della CGUE.

In realtà, la Corte suprema dello UK, nell'ultimo caso considerato, aveva da sola deciso⁸⁵, «senza la guida della CGUE»⁸⁶, ribaltando il verdetto della Corte di prima istanza e della Corte di Appello, che il governo aveva incontrovertibilmente violato i suoi obblighi di rispettare i valori limite del biossido di azoto sancito nella direttiva sul controllo della qualità, ma il dubbio legato all'uscita del controllo della Commissione e della Corte di giustizia rimane.

5 b) Il diritto dell'acqua.

Per quello che riguarda il diritto dell'acqua, le norme dell'Unione europea in materia comprendono sia quelle unicamente, o soprattutto, rivolte al tema dell'acqua che quelle su cui la gestione dell'acqua incide in modo trasversale. Si può dire che tutto quello che riguarda il diritto ambientale come disciplinato dalla UE incide sul diritto dell'acqua della UE; si tratta del principio olistico del diritto ambientale, per cui, a livello europeo, "l'indirizzo 'integrato' della politica ambientale comunitaria coinvolge tutte le altre azioni"⁸⁷. Essendo il diritto europeo particolarmente dettagliato e pervasivo in ogni aspetto della vita degli Stati e dei cittadini e delle cittadine dell'Unione, quella che ha l'acqua come oggetto principale o secondario è una normativa molto ricca e dettagliata, della quale si tratta in questa sede solo ai fini dell'oggetto principale del saggio (la Brexit e la tutela ambientale).

Nell'ambito della politica delle acque, la normativa comunitaria si presentava sino all'adozione della direttiva del 2000 frammentaria, interessata come era, sin dagli anni Settanta, agli usi delle acque poi alla riduzione dell'inquinamento. La normativa europea comprendeva dunque numerose direttive settoriali in materia di acqua, e tale coacervo è stato razionalizzato con l'adozione di una norma generale e tendenzialmente onnicomprensiva dei vari aspetti relativi all'acqua, la direttiva 2000/60/CE (*"Water Framework Directive"*), «che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque». Rispetto al passato, essa propone un approccio più olistico rispetto al controllo giuridico sull'inquinamento dell'acqua⁸⁸, ed anche innovativo ed adattabile, che presta particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi idrici, ed un'enfasi sul coinvolgimento del pubblico in tutti gli stadi del processo politico, modello adottato poi in molti degli Stati membri ed anche al di fuori della UE⁸⁹. La *"Direttiva quadro sull'acqua"* (DQA) prevede come ambiti decisivi per svolgere un'efficace politica ambientale il bacino idrografico ed il

dell'aria, cit., pp. 834-835.

⁸⁵ *R v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs*, 2015, UKSC.

⁸⁶ S. KINGSTON – V. HEYVAERT – A. ČAVOŠKI, *European Environmental Law*, Cambridge University Press, 2017, p. 320.

⁸⁷ G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, Padova. Cedam, 2002, p. 156.

⁸⁸ E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law*, cit., p. 471.

⁸⁹ M. VAN RIJSWICK – A. KESSEN, *The EU approach for integrated water resource management*, in A. RIEU-CLARKE – A. ALLAN – S. HENDRY (edited by), *Routledge Handbook of Water Law and Policy*, Abingdon, Oxfordshire – New York, Routledge, 2019, p. 52.

distretto idrografico. L'autorità di bacino diventa il livello decisivo per le politiche sull'acqua, e deve riferirsi nella sua attività anche al diritto europeo ambientale, non solo a quello del proprio Stato. Il bacino risponde dunque ad un'impostazione di "federalismo funzionale geografico" molto concreta e che costringe i livelli territoriali interessati a sottomettersi alle evidenze di una gestione che in teoria dovrebbe comporre le diverse loro esigenze.

La strategia della DQA si basa su un ciclo di sei anni di politica ambientale, che consiste in un'analisi degli impatti umani e naturali, cui seguono obiettivi e standard a livello europeo e degli Stati membri, con piani e programmi ideati a tal fine, ed un parallelo obbligo di sviluppare una sofisticata rete di monitoraggio, che aiuta la revisione periodica dei detti piani. Quest'approccio doveva, e deve, servire per migliorare la qualità ambientale dei bacini fluviali e degli ecosistemi acquatici entro il 2027⁹⁰.

La DQA contiene tutti i principi cardine del diritto ambientale: il principio di prevenzione è espresso nella richiesta (art. 10.g) fatta agli Stati membri di «introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione ... Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre»; il principio di precauzione insieme al principio di correzione e di "chi inquina paga" sono invece menzionati nei considerando.

La serie di compiti imposta agli Stati membri rivela un impianto sì realista quando si affida alle diverse politiche nazionali, ma anche esigente, con la suddivisione fondamentale fra "qualità chimica" e "qualità ecologica", che insieme alla distinzione operata fra "acque superficiali", "acque sotterranee" e "aree protette" costituisce la fondamentale tassonomia operata dalla "Direttiva sull'acqua"⁹¹. I descritti standard sono più però centrati "sui sintomi della contaminazione piuttosto che sui modi di eliminare le loro cause"⁹², e la loro efficacia è quindi limitata da questo approccio che in pratica attenua il funzionamento del principio preventivo.

Nella "Direttiva sull'acqua" del 2000 il regime delle deroghe, importante anche perché spesso oggetto del giudizio della Corte di giustizia UE, è previsto dall'art. 15, secondo cui «in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B, o a quelli stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, fino a un valore massimo che essi stessi possono fissare, a condizione che tali deroghe non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole»⁹³. Una direttiva collegata con la DQA è la n. 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, che imponeva agli Stati membri la raccolta e il depurazione degli scarichi urbani per proteggere

⁹⁰ *Ibidem*, p. 55.

⁹¹ S. KINGSTON – V. HEYVAERT – A. ČAVOŠKI, *European Environmental Law*, cit., pp. 344–349.

⁹² N. DE SADELEER, *Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules* (second edition), Oxford University Press, 2020, p. 118.

⁹³ Le deroghe si limitano a: a) un nuovo bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano; b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nel bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano o parametri recentemente ricercati o individuati; o c) una situazione imprevista ed eccezionale in un bacino idrografico esistente per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.

l'ambiente. Questa norma pone come *deadline* per gli Stati membri il 2027, ed è stata implementata nello UK dalle *Urban Waste Water Treatment (England and Wales) Regulations 1994* che impone alla *Environment Agency* (un'istituzione che, nel quadro del *Defra*, il *Department for Food and Rural Affairs*, è incaricata della protezione e del miglioramento dell'ambiente in Inghilterra) di controllare i permessi necessari a svolgere attività potenzialmente nocive per l'ambiente, anche quello acquatico⁹⁴.

Il legame con l'acqua ed il «danno acquatico» è dato anche dalla direttiva 2004/35/CE «sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», il cui art. 2.1 della direttiva statuisce che «per danno ambientale si intende: a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato».

Una direttiva più recente sull'acqua adottata dalla UE è la 2020/2184, del 16 dicembre 2020, «concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano». Essa sostituisce la precedente direttiva sull'acqua potabile, e rileva anche perché è la prima legislazione europea che è stata adottata in seguito ad un'iniziativa dei Cittadini Europei (ICE⁹⁵), lo strumento di democrazia partecipativa dell'UE, e dunque corrisponde in pieno al mandato della partecipazione cittadina già previsto dalla DQA. L'iniziativa legislativa *Right2Water* era stata presentata il 20 dicembre 2013, ed enfatizzava «la necessità di operare un riconoscimento formale del diritto all'acqua, nell'ottica di assicurarne il godimento attraverso la previsione di una disciplina comune in materia di servizi idrici»⁹⁶, e consisteva in una proposta di normativa che sancisse «il diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, come riconosciuto dalle Nazioni Unite», servizi pubblici fondamentali per tutti⁹⁷.

La direttiva «concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano» contiene numerosi rinvii ad aspetti scientifici (ad esempio relativi alla presenza di piombo nell'acqua), a dimostrazione di un necessario affidamento a questo tipo di sapere da parte del legislatore europeo, in particolare specificato negli allegati che stabiliscono i vari standard, mentre gli articoli della legge contengono principi più generali. Vi è certamente nella direttiva in esame una preoccupazione per l'ambiente, in quanto requisito, se salubre, per esercitare il diritto fondamentale alla salute, ma l'aspetto ambientale sembra essere sì centrale, ma non preminente rispetto ad altri principi fondamentali: a questo proposito il considerando n. 46 stabilisce che «la presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere i principi relativi all'assistenza sanitaria, all'accesso ai servizi d'interesse economico generale, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori».

La protezione dell'ambiente riceve dunque la stessa attenzione della protezione dei consumatori, ma questo non deve significare una necessaria sottovalutazione

⁹⁴ E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law*, cit., p. 479.

⁹⁵ Purtroppo la sigla coincide con lo statunitense, e famigerato per quanto avvenuto nell'era Trump, *U.S. Immigration and Customs Enforcement*.

⁹⁶ A. DI MARCO, *Il diritto dell'acqua. Principi internazionali e regolamentazione dell'Unione Europea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, p. 9. p. 109.

⁹⁷ Sul diritto dell'acqua, in ottica di diritto privato, v. da ultimo L. MORAMARCO, *Diritti umani e tutela quali-quantitativa delle acque. Una lettura privatistica tra sostenibilità e resilienza*, Napoli, ESI, 2026.

della tematica ambientale nella misura in cui anche la materia della protezione dei consumatori è intrisa di principi e regole di rispetto per l'ambiente.

La direttiva sull'acqua del 2000 è collegata ad altre direttive cosiddette "sorelle", che aiutano a raggiungere gli obiettivi della UE⁹⁸, come la direttiva 2008/105/CE del 16 dicembre 2008 sugli «*standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque*», la direttiva 2020/118/CE del 12 dicembre 2006 «*sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*», la direttiva 2020/7/CE del 15 febbraio 2006, «*relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*», la già analizzata direttiva 118/2006, del 15 febbraio sulle "acque sotterranee", la direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 «*relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione*», ed altre che toccano la dimensione idrica, anche se destinate soprattutto ad altri ambiti.

Nel 2026 l'Unione europea ha adottato una direttiva di modifica della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, della direttiva sulle acque sotterranee 2006/118/CE e della direttiva sugli standard di qualità ambientale 2008/105/CE, introducendo limiti più rigorosi per gli inquinanti emergenti, in particolare i PFAS, e rafforzando gli obblighi di monitoraggio delle acque⁹⁹.

Non vi è stata alcuna condanna da parte della CGUE nei confronti del Regno Unito per violazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ma esso è stato ripetutamente condannato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato rispetto di altre direttive europee in materia di tutela delle acque, tra cui la direttiva sull'acqua potabile (80/778/CEE), la direttiva sui nitrati (91/676/CEE), la direttiva sulle acque di balneazione (76/160/CEE) e la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE). Il caso *Seiont, Gwyrfaï and Llyfni Anglers' Society v. Natural Resources Wales* è stato il primo in assoluto nello UK a interpretare la direttiva 2004/35/CE «*sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*». L'associazione di pescatori *Seiont, Gwyrfaï and Llyfni Anglers' Society (SGLL)* aveva denunciato l'ente pubblico *Natural Resources Wales (NRW)*. L'accusa riguardava il deterioramento del lago Llyn Padarn a causa degli scarichi di acque reflue e fognarie dell'impianto di trattamento gestito da *Welsh Water (Dwr Cymru)*. Gli scarichi minacciavano la sopravvivenza del salmerino alpino (*Arctic Charr*), una specie ittica rarissima risalente all'era glaciale.

La *Anglers Society* riteneva che l'ente pubblico gallese avrebbe dovuto interpretare il concetto di «danno ambientale», ai sensi dell'art. 2.1 della direttiva UE del 2004 sul danno ambientale in modo ampio, in modo da prevedere, per sfuggire alla condanna, il raggiungimento, partendo da uno stato ambientale esistente e già compromesso, di un livello accettabile in termini ambientali, o un rallentamento di tale processo. Sia l'Alta Corte che la Corte d'Appello rifiutano tale interpretazione, abbracciando una portata più limitata del danno ambientale, il che comporta la sola condanna di chi inquina, e non dell'istituzione pubblica tenuta a garantire un corretto uso delle acque. La sentenza è del 2015, e sarebbe stato interessante una richiesta di chiarimento alla CGUE, quel che comunque rileva è che la previsione dell'art. 4.1 della «direttiva sull'acqua», sui programmi di misure specificate

⁹⁸ E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law*, cit., p. 472.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 480.

nei piani di gestione dei bacini idrografici, pur nella sua lunga formulazione, non ampia la portata dell'art. 2.1 della direttiva sul danno ambientale del 2004. Significativo, nella sentenza della *Court of Appeal*, il richiamo al caso *Weser*, poco tempo prima deciso, nel luglio 2015, dalla CGUE, che chiarisce, in modo però più ampio rispetto ai tribunali gallesi, il concetto di deterioramento idrico. Questo appello alla giurisprudenza europea, significativa in un sistema come quello gallese e dello UK in genere, basato sullo *stare decisis*, non può più essere compiuto dopo la Brexit. Può darsi che questo non implichi una diminuzione della tutela ambientale, ma non è assurdo pensare il contrario¹⁰⁰.

5 c). La valutazione ambientale fra diritto dell'UE e dello UK.

Un ambito importante del diritto ambientale è quello della valutazione di impatto ambientale. La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA, in inglese EIA, da *Environmental Impact Assessment*) è una procedura preventiva che serve ad individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che un progetto può avere sull'ambiente prima della sua autorizzazione¹⁰¹.

La prima norma dell'UE a disciplinarla è stata la «direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante», per i quali è richiesta, prima che sia rilasciata l'autorizzazione, una valutazione del loro impatto sull'ambiente, "diretto o indiretto". La direttiva è stata più volte modificata, e la versione attuale è la direttiva 2014/52/UE, del 16 aprile 2014, «che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati». La direttiva sull'impatto ambientale è collegata ad altre direttive UE, fra le quali è da citare, per la sua rilevanza e stretta complementarità con essa, la direttiva 2001/42/CE «concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente».

La VIA trae origine dal *National Environmental Policy Act 1969* (NEPA) statunitense, e trova anche applicazione nel diritto internazionale consuetudinario, legato al principio di prevenzione, necessaria in questo ambito a prevenire controversie fra gli Stati; il caso *Pulp Mills* del 2010 fra Argentina e Uruguay è esemplare al proposito, avendo stabilito la Corte internazionale di giustizia, in un caso riguardante la costruzione di due cartiere in Uruguay, al confine con l'Argentina, che ne lamentava l'impatto inquinante, che, quando un progetto può comportare un rischio significativo di danni ambientali transfrontalieri, la VIA costituisce un obbligo previsto dal diritto internazionale consuetudinario¹⁰².

La VIA è protagonista nel diritto ambientale a tutti i livelli territoriali, e costituisce un obbligo, sia sostanziale che procedurale¹⁰³, che trova nel livello nazionale una

¹⁰⁰ Fra gli ambiti problematici del post-Brexit, che per motivo di spazio, data la sua vastità, non può essere analizzato in questa sede, vi è quello della pesca: v. T. APPLEBY, *From Membership to Partnership. The EU and Its Relations with the UK After Brexit: The Fisheries Dimension*, in *European Foreign Affairs Review*, vol. 25, issue 4, pp. 551-572.

¹⁰¹ E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law*, cit., p. 694 e ss.

¹⁰² N. DE SADELEER, *Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules*, cit., p. 99.

¹⁰³ E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law*, cit., pp. 694-695, rilevano cinque momenti decisivi per la EIA: lo *screening*, poi lo *scoping*, inoltre l'attività consistente nel *preparing an environmental impact statement (EIS)*, poi la *public participation*, ed infine il *making of a decision*.

fonte di obblighi e diritti fondamentale, e negli Stati membri della UE direttamente riferibile, con lo spazio di manovra che lo strumento permette, alla direttiva del 2014. In Inghilterra la legislazione europea fu implementata con la regolamentazione sulla pianificazione urbanistica¹⁰⁴. Nella legislazione generale dello UK un certo rilievo in materia lo possiedono le autorità delegate di Scozia, Galles ed Irlanda del Nord. Il contrasto fra diritto britannico pre-Brexit e diritto UE è stato risolto dalla Corte di giustizia, in particolare in due casi. Il primo è il caso C-201/02, *The Queen, su domanda di Delena Wells, contro Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions*. La questione era la seguente: i proprietari della cava di Conygar Quarry, per riprendere le attività di sfruttamento della stessa, dovevano, ai sensi del *Planning and Compensation Act 1991*, far registrare la loro vecchia concessione mineraria e richiedere l'adozione di una decisione di determinazione di nuove condizioni, pena l'inefficacia della concessione. In mancanza di nuove decisioni, lo sfruttamento di tale cava non sarebbe più stato autorizzato ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337. La Corte conclude che «sarebbe contrario all'effetto utile di tale direttiva considerare come mera modifica di un' autorizzazione esistente l'adozione di decisioni che, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, sostituiscono non solo i termini, ma anche la sostanza di una concessione precedente, quale la vecchia concessione mineraria» (punto 46), e dunque, «alla luce di ciò, va rilevato che decisioni come quella di determinazione di nuove condizioni e quella di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni per lo sfruttamento della cava di Conygar Quarry costituiscono, nell'insieme, una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con l'art. 1, n. 2, della stessa». La sentenza in esame illustra chiaramente come in questo caso, e probabilmente in tanti altri, il diritto europeo sia più esigente di quello britannico in materia ambientale; se questa conclusione dovesse suonare troppo *tranchante*, perlomeno l'esistenza di un altro livello giuridico oltre a quello nazionale, nel caso di specie di enorme spessore ed ampiezza di competenze, come quello europeo, non può essere negata, il che significa poter usufruire di un forte mezzo per garantire la tutela ambientale. Il caso è rilevante in quanto relativo ad un argomento decisivo per la pianificazione territoriale quale è il permesso di pianificazione preliminare, «particolarmente significativo per grandi progetti che coinvolgono più sviluppatori ed edifici»¹⁰⁵. Il secondo è il caso C-508/03 *Commissione v. Regno Unito*, nel quale la CGUE precisa, richiamando la sentenza Wells (punto 52) appena analizzata, che, «qualora il diritto nazionale preveda un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi, consistenti l'una in una decisione principale e l'altra in una decisione di attuazione, che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che un progetto può avere sull'ambiente devono essere individuati e valutati nel procedimento relativo alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nel procedimento relativo alla decisione di attuazione la valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale procedimento» (punto 104). «Nel presente caso, la disciplina controversa prevede che una valutazione dell'impatto ambientale di un progetto possa essere effettuata solo nella fase iniziale del rilascio di un permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare, e non nella fase successiva dell'approvazione

¹⁰⁴ E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law*, cit., p. 693.

A. BOWES, *Environmental Impact Assessment*, Oxford-New York, Oxford Scholarship Online, 2019.

¹⁰⁵ E. FISHER – B. LANGE – E. SCOTFORD, *Environmental Law*, cit., p. 714.

degli aspetti riservati» (punto 105). Ma tale disciplina contrasta con gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337 modificata ed «il Regno Unito è quindi venuto meno ai suoi obblighi di trasporre tali disposizioni nel proprio diritto interno»¹⁰⁶.

6. Conclusioni. Ne valeva la pena? Un dubbio amletico o una situazione gattopardesca?

Anche nell'ultimo caso considerato nel precedente paragrafo, la censura da parte della CGUE dimostra che il livello della giustizia europea spesso garantisce la tutela dell'ambiente di più e meglio che il livello nazionale, o delle autorità devolute. Spetterà alle Corti dello UK, in particolare della Corte suprema, dimostrare il contrario. In un sistema ispirato alla *Common Law* come quello britannico, il ruolo delle Corti appare fondamentale, e lo sarà tanto più ora che lo UK è privo del legame con le norme e la giurisprudenza dell'Unione europea.

Pur conscio della differenza fra le categorie della giustizia ambientale e della giustizia climatica, queste possono essere analizzate congiuntamente, poiché la crisi climatica non è altro che la *summa* della crisi ambientale, e dunque il contenzioso sul *climate change* è la parte più clamorosa, visibile, ed anche in espansione, della giustizia ambientale. Il tema della "giustizia climatica" è fondamentale¹⁰⁷, ma la strategia giudiziaria, necessaria ma non sufficiente, deve essere accompagnata da decisioni politiche e conseguenti scelte normative che le Corti possono ovviamente influenzare e guidare, ma che non possono funzionare da sole. Concordo insomma con Attilio Pisanò, quando sostiene che «l'esplosione dei contenziosi climatici non è la panacea della questione climatica»¹⁰⁸.

Rilevante fu la scelta di istituire, nel 2010, delle Corti specializzate in diritto ambientale in Inghilterra e nel Galles¹⁰⁹, e forse la mancanza del filtro europeo non faciliterà il mantenimento dell'esercizio di competenze che, sebbene di spettanza alle autorità devolute in ragione dei documenti fondativi e fondamentali di esse, a causa della tendenziale capacità espansiva del diritto dell'Unione (intesa come Regno Unito), vengono assorbite dal livello comune della legge di Westminster e dell'esercizio dell'esecutivo dello UK. Come è già stato analizzato nel paragrafo precedente, il caso scozzese potrà invece dare sorprese, provenienti anche dalle Corti in molti casi competenti a giudicare sulla tutela ambientale e della lotta al cambiamento climatico. Sottolineano Alessandro Torre e Pamela Martino che «il complesso dei casi giudiziari attesta la persistente "contaminazione" del diritto comunitario per via dello European Union (Withdrawal) Act 2018. Tuttavia, si tratta di un mero momento di transizione, e nonostante i rallentamenti subiti dal corso del Retained EU Law (Revocation and Reform) Bill, promosso dal Governo e divenuto legge nel 2023, la diretta influenza europea inevitabilmente verrà meno e la legislazione britannica in materia ambientale tratterà sempre più un percorso autonomo e originale»¹¹⁰.

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 715.

¹⁰⁷ M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2, 2020, pp. 1346-1353.

¹⁰⁸ A. PISANÒ, *Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, ESI, 2022, p. 79.

¹⁰⁹ R. MACRORY, *The Long and Winding Road – Towards an Environmental Court in England and Wales*, in *Journal of Environmental Law*, n. 25, 2013, p. 371.

¹¹⁰ A. TORRE – P. MARTINO, *La giurisprudenza della Corte suprema del Regno Unito nel biennio 2022-2023*, in *Costituzionalismo britannico e irlandese*, n. 2, 2025, p. 190: https://www.rivistacbi.it/assets/rivista-cbi-022025---torre-martino_new.pdf

Si può esistere al di fuori della UE? Essere o non essere dunque? Oppure niente è cambiato? Se debba prevalere il dubbio espresso da Amleto o la scettica saggezza di Tancredi forse è stato in parte chiarito in quest'articolo.

Se mi è permesso continuare ad azzardare la comparazione letteraria, fra William Shakespeare, uno dei massimi autori della storia mondiale, e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, grande ma non certo all'altezza del "barbaro non privo di ingegno", per citare Alessandro Manzoni, la cultura britannica è lontanissima dalla logica dell'immobilismo esaltata dal principe siciliano. La capacità innovativa dei britannici è straordinaria, come testimoniano le mode nate in Albione, in campo letterario, musicale, artistico e sociale. Se Rivoluzione industriale, stato sociale, la minigonna, il rock (insieme agli USA, ma in un paese di questo molto più piccolo) e tanti sport (soccer, rugby, tennis e cricket) sono nati in Inghilterra, che dello UK è la componente principale, non si può certo tacciare lo UK come di un paese culturalmente conservatore. Anche la *Common Law* partecipa del coraggio e della ricerca della novità, pur se ispirata al criterio del precedente giudiziario, che sembrerebbe essere agli antipodi della logica del rinnovamento. Senza soffermarsi su questi aspetti storici, e sottolineando comunque l'assoluto fascino di una cultura che sa coniugare tradizione e modernità come poche altre, ci si deve chiedere se valesse la pena effettuare la Brexit.

Se dal punto di vista politico la risposta (a mio avviso negativa) può variare a seconda delle diverse sensibilità, dal punto di vista del diritto rileva verificare se e come l'uscita dalla UE abbia prodotto dei profondi cambiamenti giuridici. La risposta è ... sì, e l'analisi della regolamentazione dell'ambiente è un ottimo banco di prova. Una materia così globale non può non ricevere discipline simili in paesi evoluti economicamente, democratici ed anche, perlomeno storicamente, forti inquinatori. Se i contenuti delle norme ambientali post-Brexit sono simili a quelle ad essa precedenti, o, detto in altri termini, se il diritto ambientale britannico attuale non è troppo dissimile da quello della UE e dei paesi membri di essa, così non è per gli aspetti procedurali, che sono connessi al tema della legittimazione della sovranità. Sovranità che si esprime nel diritto ambientale, ma, ovviamente, non si limita a questo ambito: un altro esempio assai rilevante, un ulteriore banco di prova di come sta funzionando la Brexit dieci anni dopo lo storico referendum, è quello del diritto digitale e dell'intelligenza artificiale¹¹¹, decisivo anche perché relativo al ruolo delle grandi potenze in questo primo quarto di secolo già concluso. Vi sono voci nello UK che esprimono timore di una regressione ambientale, il contrario di quello che Michel Prieur, pioniere del diritto pubblico ambientale in Francia, chiama "principio di non regressione"¹¹², che non è così minimalista nei suoi obiettivi come potrebbe sembrare. Così viene segnalato da esperti che successivamente alla Brexit, l'UE ha introdotto 28 nuove leggi, revisioni o aggiornamenti in materia ambientale che il Regno Unito non ha adottato, e che il Regno Unito ha attivamente scelto di fare passi indietro modificando quattro diverse leggi, tra cui quelle relative agli habitat protetti, ai pesticidi e alla pesca¹¹³.

¹¹¹ F. ABBONDANTE, *Prime prove di sovranità digitale: la regolamentazione delle telecomunicazioni e la protezione dei dati personali nel regno Unito post-Brexit*, in G. DE MINICO – M. OROFINO (a cura di), *Regole telecomunicazioni dati nell'Europa digitale*, Napoli, Jovene, 2025, pp. 299-332.

¹¹² M. PRIEUR, *Droit de l'environnement, droit durable*; Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 184.

¹¹³ The Guardian, « UK falling behind EU on environmental rules amid post-Brexit rollback»: <https://www.theguardian.com/environment/2025/aug/19/uk-falling-behind-eu-environmen->

Un caso peculiare, in cui non si rileva questo arretramento nella tutela ambientale e della biodiversità, è quello della pesca dell'anguilla di sabbia (*sand eel*), vietata in Scozia ma non in Inghilterra. Il caso è stato oggetto di un arbitrato UE-UK nel 2025, che ha confermato la piena legittimità della misura adottata dalla Scozia. Il Tribunale ha riconosciuto che il divieto era fondato sulla migliore scienza disponibile e necessario per proteggere specie vulnerabili, tra cui il pulcinella di mare (*puffin*), fortemente dipendente dall'anguilla di mare. Per l'Inghilterra è stato rilevato solo un vizio procedurale, però decisivo ai fini della decisione, che ha quindi consolidato la tutela del pulcinella di mare come elemento centrale della politica di conservazione marina. Si tratta di una forse piccola ma significativa vittoria dell'ampia tutela europea, dato che il piccolo uccello in questione fa parte delle specie protette dalla direttiva n. 147 del 30 novembre 2009 «*concernente la conservazione degli uccelli selvatici*»¹¹⁴, tutela assicurata dal diritto scozzese, però non da una Corte interna, ma arbitrale internazionale. Tanti sono invece gli ambiti che suscitano timori: ad esempio Miriam Aczel teme che ci sia «un importante rischio che la compagnie di fracking cercheranno di approfittare della Brexit per annacquare a loro favore le leggi di tutela ambientale»¹¹⁵. Altre voci sono più ottimiste¹¹⁶, come quella secondo la quale «la Brexit può consistere in un *processo* di de-europeizzazione, ma da questo non consegue che per forza vi siano autentici risultati di de-europeizzazione»¹¹⁷, e più in generale l'atteggiamento giusto sembra essere ancora quello del «*wait and see*», anche per quello che riguarda l'evoluzione dell'atteggiamento delle Corti verso il diritto ambientale (soprattutto decisivo apparirà quello della Corte suprema, vero «presidio costituzionale oltre la Brexit»¹¹⁸) anche se dopo dieci anni le posizioni critiche sulla Brexit sembrano avere più di una ragione.

Cosa può offrire il diritto comparato? Il diritto comparato, in quanto cerniera fra i principi generali del diritto internazionale, le normative e le azioni degli Stati nazionali, senza dimenticare il ruolo fondamentale delle autorità locali, che possono addirittura in certi casi supplire all'inazione del livello statale, ed anche delle organizzazioni intermedie (nel caso della UE assai rilevante per la politica ambientale, come si è visto nel presente saggio) può proporre una funzione centrale con la sua vocazione ad offrire, attraverso l'analisi delle diverse legislazioni, politiche e decisioni giudiziarie, una larga gamma di soluzioni, siano fra esse simili o divergenti¹¹⁹, fra le quali il destinatario, sia esso il governante (e chi è titolare della funzione amministrativa), il legislatore od il giudice, è chiamato a scegliere la più adatta al caso di specie. Questo saggio, in particolare, ha l'ambizione, oltre quella di aver spiegato le implicazioni della Brexit nel diritto ambientale dello UK, di dimostrare che il diritto comparato può fungere non solo da cerniera fra i diversi

[tal-rules-post-brexite-rollback](#)

¹¹⁴ T. APPLEBY – J. SCOTT, *Fisheries Versus the Environment Under Cover of a Trade Dispute: EU-UK Sand-eel Case*, in *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*, 11 January 2026: <https://doi.org/10.1007/s11196-026-10434-9>

¹¹⁵ M. ACZEL, in C. F. MCCARTHY, M. ACZEL, B. FILGUEIRA, M. GEHRING, A. K. SHAFFIE & S. WILLIAMS, *Brexit and Environmental Law*, in *Environmental Law Reporter*, n. 50, 2020, p. 10368.

¹¹⁶ Così A. C. CAINE, *Brexit and environmental law in England: where are we now?* *Journal of Energy & Natural Resources Law*, Vol. 41, Issue 4, pp. 529-540.

¹¹⁷ V. GRAVEY – A. J. JORDAN, *UK environmental policy and Brexit*, cit., p. 2364.

¹¹⁸ A. TORRE, *Passato e presente della Corte suprema del Regno Unito: un presidio costituzionale oltre la Brexit*, in *DPCE*, n. 4, 2024, pp. 953-984.

¹¹⁹ M. C. PONTHEAU, *Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s)*, Paris, Economica, 2021, p. 113 e ss.

diritti relativi ai vari livelli territoriali (dal mondo al quartiere), ma da bussola per tutti questi, in pratica assumendo un ruolo guida nel diritto globale¹²⁰, che può divenire un'entità meno misteriosa di quello che spesso appare, ponendosi come ambito centrale per la ridefinizione dei “*framing concepts*” (analizzati in varie opere del giurista scozzese Neil Walker¹²¹), i concetti portanti dell'ordinamento mondiale, inclusi quelli della proprietà, sovranità e potere pubblico¹²², tutti sottoposti a stress per le dinamiche sempre in movimento, ma non regolari nella loro evoluzione, della globalizzazione economica e politica.

Sarà molto importante, ed interessante, osservare nei prossimi anni l'evoluzione della tutela ambientale nello UK, vero banco di prova dell'effettivo impatto della Brexit, in una democrazia secolare che ha scelto di fare a meno di fare parte di un ordinamento relativamente nuovo come quello della UE, ma che di questo condivide «*le eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto*»¹²³.

¹²⁰ Sul diritto globale dell'ambiente v. T. YANG – Anastasia TELESETSKY – L. HARMON-WALKER – R. V. PERCIVAL, *Comparative and Global Environmental Law and Policy*, Wolters Kluwer, New York, 2020, p. 891 e ss.

¹²¹ Fra la sua estesa produzione v. N. WALKER, *Intimations of Global Law*, Cambridge University Press, 2014.

¹²² V. E. CHITI, in *L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 183-209, la cui acuta analisi sui vari possibili concetti di sostenibilità si concentra, ma non si esaurisce, sulle politiche dell'Unione europea. Sulla declinazione (prevalente proprio in sede di Unione europea) della sostenibilità quale sviluppo sostenibile si rimanda alla trattazione in questo volume del capitolo 3.

¹²³ Preambolo del Trattato sull'Unione europea.